



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 25.02.2025

Approvazione di un Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del D.Lgs. 36/2024 e ss.mm.ii..

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2024 registrato alla Corte dei Conti il 01/03/2024, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla nomina dell'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Considerate le competenze attribuite agli Uffici speciali dall'articolo 54 comma 2 bis della legge n. 108 del 2021 a norma del quale *“Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”*.

Considerato, inoltre, il ruolo attribuito agli Uffici Speciali nell'ambito dei progetti del PNRR, sia in qualità di soggetti responsabili di diversi interventi del Piano Complementare approvato con decreto-

legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sia in qualità di stazioni appaltanti in virtù delle numerose Convenzioni siglate con i principali attori istituzionali presenti sul territorio;

Preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 215, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione;
- ai sensi dell'articolo 215, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea è obbligatoria la costituzione del collegio prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data (art. 3, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, 2 al D.Lgs. 36/2023);

Considerato che:

- ai sensi dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, sono definiti i requisiti professionali (art.2) e i casi di incompatibilità (art.3) dei membri e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- ai sensi del medesimo Allegato V.2, all'art. 1 punto 6. si stabilisce che con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate;

Richiamato il punto 2.2.3 delle citate Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, tutt'ora applicabili, il quale stabilisce che, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto che la costituzione di un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico, oltre a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, consente alla stazione appaltante di assolvere in modo celere, tempestivo ed efficace al dettato di cui all'art. 3, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

Considerata, pertanto, l'opportunità di avviare, mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico, anche in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, una procedura per la

costituzione di un elenco aperto, aggiornato con cadenza almeno semestrale, di soggetti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

Ritenuto necessario approvare rendere esecutivo l'Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di soggetti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, unitamente al relativo allegato;

Tutto ciò visto e considerato,

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di soggetti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, unitamente al relativo allegato;
2. di dare atto che si provvederà ad istruire le candidature pervenute con cadenza almeno semestrale;
3. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico in oggetto, unitamente al relativo allegato, sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Il Titolare dell'ufficio Speciale per la
Ricostruzione Della Città Dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

